

RICORDATI ...



Dal 1 gennaio 2020 gli oneri che vuoi detrarre dalla dichiarazione dei redditi devono essere pagati con metodi tracciabili

Vi abbiamo già comunicato questa novità contenuta nella legge di bilancio L. 160/2019, ma riteniamo utile ricordare che è stato stabilito che la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR quali **spese sanitarie, spese veterinarie, premi per assicurazioni, spese funebri, spese per abbonamenti per ragazzi da 5 a 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ecc.. erogazioni liberali, canoni locazioni di cui L. 431/98, abbonamenti trasporto pubblico** e in altre disposizioni normative **spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:**

- **bonifico bancario o postale;**
- **altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).**
- **Anche le transazioni con Satispay sono censite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Per "altri mezzi di pagamento" si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate in una risposta ad un interpello del 11.6.2020 n. 180, ha precisato che non ha questi requisiti di tracciabilità il circuito di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'art. 23 del DLgs. 241/97.

Vi invitiamo a fare molta attenzione ai pagamenti delle Vostre spese detraibili ai fini irpef, utilizzate solo ed esclusivamente strumenti tracciabili.